

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

IN SEDE REFERENTE, il Presidente Magliano riferisce brevemente sul disegno di legge: « *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i Comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni Comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno* » (2214), già approvato dalla Camera dei deputati, illustrandone la portata e chiarendo la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati al testo originario. Dopo aver riferito che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza, il relatore si dichiara favorevole al provvedimento.

Senza discussione allora la Commissione autorizza il Presidente Magliano a riferire in Aula in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE, si riapre la discussione sui disegni di legge: « *Abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani* » (1464-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri, e: « *Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria*

delle locazioni di immobili urbani » (1606), d'iniziativa dei senatori Roda ed altri. Il Presidente Magliano comunica alla Commissione che il Governo ha presentato un nuovo testo unificato dei due provvedimenti, che modifica in alcune parti quello presentato nella seduta di ieri.

Si passa allora all'esame e alla votazione degli articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 del nuovo testo governativo vengono approvati con alcuni ritocchi formali suggeriti dal senatore Capalozza. Circa l'articolo 4 lo stesso senatore Capalozza si dichiara perplesso sulla opportunità di stabilire l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, abrogazione che, a suo avviso, potrebbe ledere taluni diritti quesiti; e dichiara poi che il suo Gruppo si asterrà dalla votazione della seconda parte dell'articolo 4. Analoga dichiarazione viene compiuta, a titolo personale, dal senatore Roda. Alle osservazioni dei senatori Capalozza e Roda rispondono il ministro Bosco e i senatori Romano Antonio, Riccio e Picchiotti, i quali si dichiarano invece favorevoli all'intera dizione dell'articolo 4. Dopo di che gli articoli 4 e 5 vengono messi ai voti ed approvati nel testo presentato dal Governo.

Infine, dopo due ampie dichiarazioni di voto dei senatori Riccio e Cornaggia Medici, favorevoli al provvedimento, questo viene messo ai voti nel suo complesso ed approvato.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CADORNA.*

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « *Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza* » (2166), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Jannuzzi, informa sul lavoro svolto e sulle conclusioni alle quali è pervenuta l'apposita Sottocommissione nominata in una precedente riunione per procedere ad un esame preliminare degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati; in particolare, prospetta lo stato d'animo di perplessità e, anzi, di contrarietà che si è manifestato, ognora in sede di Sottocommissione, circa il secondo comma dell'articolo 1, e le preoccupazioni relative alla non inclusione nel presente provvedimento di alcune categorie di ufficiali, come quelli del Corpo della guardia di finanza. Tuttavia, per questi due ultimi punti dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Ha luogo, quindi, un ampio dibattito, nel quale intervengono, secondo diversi ed opposti punti di vista, numerosi senatori, tra i quali i senatori Carelli, Angelilli, De Luca Luca e Palermo; quest'ultimo propone un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

Dopo un discorso in chiarimento del Sottosegretario di Stato Pelizzo, la Commissione decide, infine, di approvare il disegno di legge, senza modificazioni, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Successivamente si prosegue nella discussione del disegno di legge: « *Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili* » (2170).

Il Presidente ricorda che in una precedente riunione la discussione del disegno di legge era stata rinviata di fronte a numerosi rilievi prospettati da alcuni senatori, per dar modo al Governo di presentare un testo dell'articolo 1 più adeguato e pertinente.

Il Sottosegretario di Stato Pelizzo presenta un nuovo testo dell'articolo 1 che propone una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, del seguente tenore: « Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporre i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave e del suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo.

I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocimento all'esercizio commerciale della nave ».

L'articolo 1 viene approvato nel nuovo testo; l'articolo 2 rimane invariato; per l'articolo 3 si procede, ancora su proposta del Sottosegretario Pelizzo, all'approvazione di un nuovo testo, che recita: « Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Infine, viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Su proposta del relatore, senatore Piasenti, viene rinviata ad altra riunione la discussione di legge: « *Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito* » (2163), già approvato dalla Camera dei deputati, per dar modo di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, soprattutto rispetto all'Arma dei carabinieri, e segnatamente agli ufficiali che si trovano nei gradi meno elevati della scala gerarchica.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente GRAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

All'inizio della seduta il Presidente comunica alla Commissione una lettera, nella

quale il Ministro Bertinelli — aderendo ad una richiesta dei senatori Bitossi, Mammucari ed altri — si dichiara pronto a riferire in una prossima seduta sulla situazione della Gestione I.N.A.-Casa.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « *Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa* » (1194). Il relatore senatore De Bosio osserva che ancora oggi per la categoria dei gasisti, comprendente circa 12.000 unità, esistono due forme obbligatorie di previdenza, a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti da aziende private o da aziende municipalizzate. Va sottolineato in particolare che le leggi disciplinanti il trattamento previdenziale dei suddetti lavoratori non contengono norme relative alla ricongiunzione dei periodi previdenziali: per conseguenza, qualora un'azienda privata del gas si trasformi in azienda municipalizzata o viceversa, i lavoratori dipendenti sono considerati, agli effetti del trattamento previdenziale, come se avessero risolto il loro rapporto di lavoro.

Il disegno di legge in discussione tende a modificare questa situazione, disponendo la ricongiunzione dei periodi di iscrizione dei lavoratori gasisti ai singoli enti di previdenza della categoria; esso determina inoltre i metodi per la liquidazione della pensione ai lavoratori.

Il relatore si dichiara favorevole al principio ispiratore del provvedimento, ma ritiene necessario completarne e modificarne il testo, introducendo una serie di emendamenti elaborati dal Ministero del lavoro.

Prendono poi la parola i senatori Cesare Angelini, Bitossi, Varaldo, Fiore, Simonucci e il Sottosegretario di Stato Salari. Il senatore Angelini esprime il dubbio che il disegno di legge possa considerarsi superato, dopo l'approvazione da parte della Commissione di finanze del disegno di legge n. 2048, contenente tra l'altro disposizioni di attuazione della legge generale sulla ricongiunzione dei servizi.

La tesi del senatore Angelini non è condivisa dal proponente del disegno di legge, senatore Bitossi, nè dal relatore: si conviene tuttavia sull'opportunità di un rinvio della discussione, sia per approfondire il problema posto dal senatore Angelini, sia per consentire a tutti i membri della Commissione di prendere visione degli emendamenti annunciati dal senatore De Bosio. La discussione sarà ripresa pertanto in una prossima seduta.

La Commissione discute quindi il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia Vito ed altri e Mazzoni ed altri: « *Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai* » (2180), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore De Bosio, illustrando il contenuto delle due proposte di legge dalle quali trae origine il testo in discussione e dicendosi favorevole all'approvazione di questo testo senza modifiche. L'inasprimento delle penalità che il provvedimento prevede è dovuto al fatto che l'ammenda stabilita dalla legge del 1952 si è rivelata non efficace ai fini di una piena osservanza del disposto legislativo, e, soprattutto, non operante nei casi di recidiva. D'altra parte il disegno di legge non porta innovazioni all'orario di lavoro, nè modifica la specie della pena da ammenda in multa, come era stato proposto in uno dei progetti presentati alla Camera.

Dopo un breve intervento del senatore Boccassi, che annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, il disegno di legge è approvato.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri: « *Assistenza e previdenza ai lavoratori addetti all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli* » (665). Il relatore Zane espone ampiamente i motivi ispiratori del provvedimento ed illustra le proposte di emendamenti elaborate dal precedente relatore senatore Donati. A questi emendamenti si dichiara contrario il senatore Di Grazia, mentre in senso favorevole si pronunciano i senatori Di Prisco, Bitossi, Simonucci, Giuseppina Palumbo, Boccassi, Cesare Angelini e il Sottosegretario di Stato Salari. La Commissione de-

cide quindi di proseguire in una prossima seduta la discussione, sulla base del testo emendato del senatore Donati.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente TUPINI.*

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Cervone.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche* » (2189), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prendono la parola, nell'ordine, i senatori Cenini, Nencioni, Carelli, Fortunati, Sansone, Battaglia, Tartufoli, nonché il Presidente Tupini ed il Ministro dell'industria e commercio Colombo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato infine alla prossima seduta che avrà luogo domani venerdì 12 ottobre alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1384).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) (2098).

2. Delega legislativa al Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della pubblica Amministrazione (2091).

3. Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste (821-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. CARELLI. — Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 962, in materia di eleggibilità a Consiglieri provinciali e comunali degli amministratori degli E.C.A. e di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1754).

5. Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato (2162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

7. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

8. Norme sui passaporti (1164).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2019).

2. BOCCASSI. — Perdita e ricostituzione della pensione statale (176).

3. Deputati RAFFAELLI e SANTI e deputato QUINTIERI. — Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. SANSONE e PICARDI. — Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale degli Organi dell'alimentazione inquadrato con legge 6 marzo 1958, n. 199 (1979).

5. Deputato COLITTO e deputati ERMINI e DI MARIA. — Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (2177).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

2. Istituzione di un'indennità di rappresentanza per i direttori generali e qualifiche equiparate o superiori (1896).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (2152).

2. Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

2. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (2058).

3. Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (2155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (2201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune (2156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B

e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-*Urgenza*) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960*).

2. Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

4. ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglìoria (194).

II. Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (2213 e 2213-*bis*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

ANGELILLI. — Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia (1969).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. CONTI ed altri. — Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Arma-lunga in provincia di Piacenza (2096).

2. AMIGONI ed altri. — Ordinamento dell'U.N.R.R.A.-Casas (2067).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) (2098).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (2212 e 2212-*bis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

BUSI. — Modificazioni all'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in materia di affittanze agrarie (2087).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GELMINI e BARDELLINI. — Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane (1453).

2. Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (1961).

In sede referente

I. Esame preliminare dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Ricerca e applicazione dell'energia nucleare (468).

2. Impiego pacifico dell'energia nucleare (*Testo degli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge n. 940 ap-*

provato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 1960) (940-bis).

3. SARTORI e TURANI. — Disciplina nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle » (971).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. GELMINI ed altri. — Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (331).

2. TARTUFOLI ed altri. — Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero (2113).

Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Venerdì 12 ottobre 1962, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (2189) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30